



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Sul ricorso numero di registro generale 9104 del 1998, proposto da:
A.S.L./11 - Zona di -----, rappresentata e difesa dagli avv.ti -----, con
domicilio eletto presso -----in Roma, -----, -----;

contro

-----, -----, -----, non costituiti;

per la riforma

della sentenza del TAR TOSCANA - FIRENZE :Sezione II, n. 00553/1998,
resa tra le parti, concernente DIPENDENTI ASL: SOMMINISTRAZIONE
FARMACI AGLI OSPITI CENTRO DISABILI.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2010 il Cons. ----- e uditi
per l'appellante l'avvocato -----, per delega dell'avv. -----;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il TAR Toscana ha accolto il ricorso proposto da ----- ed altri, dipendenti aventi qualifiche diverse da quella di infermiere, avverso gli ordini di servizio del 29 luglio e del 30 ottobre 1997 con i quali la ASL n.11 di ----- aveva loro ordinato di procedere alla somministrazione di farmaci per via orale ai soggetti dimoranti presso il Centro diurno di socializzazione per disabili dell'Azienda.

In particolare il TAR, considerato che in relazione alla finalità del Centro presso cui prestano servizio i ricorrenti (riabilitazione, socializzazione ed integrazione di disabili) ed allo stato anormale dei destinatari dei relativi servizi e trattandosi di somministrare medicine particolari (antiepilettici, cardiotonici psicofarmaci) a soggetti disabili, **ne ha tratto la conseguenza che la valutazione del momento della loro somministrazione richiede sicuramente una qualificazione oltre che esperienza professionale, per cui tale somministrazione è del tutto estranea ai compiti di personale con qualifiche diverse da quelle infermieristiche.**

2. Avverso detta sentenza ha proposto appello l'Azienda sanitaria, facendo presente che i dipendenti del Centro avevano provveduto fin dal 1988 alla somministrazione dei farmaci per via orale agli ospiti del Centro, ma poi nella primavera del 1977 alcuni operatori avevano sollevato la relativa problematica. Pertanto era stato richiesto apposito parere legale, poi recepito dal Direttore generale dell'Azienda con separati ordini di servizio per i mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 1997, con individuazione dei dipendenti che dopo aver ottenuto le autorizzazioni da parte dei familiari e sulla base della

prescrizione del medico curante avrebbero dovuto somministrare i farmaci per via orale.

Ha dedotto quanto segue:

-il TAR ha operato una distinzione tra farmaci di pronto uso e medicine particolare che non alcun fondamento scientifico; né è dimostrato che occorre una particolare valutazione del concreto stato psico-fisico degli infermi;

-la somministrazione di farmaci per via orale, non accompagnata da alcuna attività curativa, non rientra nelle competenze specifiche dell'infermiere professionale ma dell'infermiere generico, il quale non abbisogna di una specifica prescrizione medica per la somministrazione dei farmaci prescritti;

-il TAR ha erroneamente affermato che la somministrazione di farmaci per via orale non rientra nei compiti complementari o strumentali delle figure professionali rivestite dai ricorrenti;

-la tesi sostenuta dall'Azienda è stata confermata dal Piano integrato sociale regionale approvato il 15 luglio 1998, da cui si desume che il Centro non ha carattere sanitario e che il relativo personale deve provvedere a somministrare le terapie orali prescritte dal medico di fiducia su richiesta del familiare, che dovrà fornire al Centro il prodotto farmaceutico in confezione integra e la prescrizione medica indicante il nome del, farmaco, la dose prescritta, l'orario di somministrazione e la durata della prescrizione.

3. Con nota della Segreteria della Sezione in data 24 febbraio 2009 è stato comunicato all'appellante avviso di pendenza ultra quinquennale del ricorso in esame, ai sensi dell'art. 9 L. 21 luglio 2000, n. 205, modificato dall'art. 54 D.L. 25 giugno 2008 n.112 (convertito dalla L. 6 agosto 2008 n. 133), con l'espresso avvertimento che è fatto onere alla parte appellante di presentare nuova istanza di fissazione dell'udienza con la firma della parte entro sei mesi dalla data di

notifica dell'avviso medesimo, con comminatoria, in mancanza, della dichiarazione di perenzione del ricorso.

A tanto ha provveduto l'appellante, presentando in data 27 marzo 2009 specifica istanza di fissazione di udienza.

4. Con memoria conclusiva, l'Azienda ha ulteriormente illustrato le doglianze proposte.

All'udienza del 12 gennaio 2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

5. L'appello è infondato.

5.1. I ricorrenti originari sono dipendenti dell'Azienda sanitaria n.11 di ----- che prestano la loro attività con qualifiche diverse da quelle infermieristiche presso il Centro socio-riabilitativo di -----, che si occupa di assistenza ai disabili .

Per cui, in relazione alla finalità del Centro presso cui prestano servizio i ricorrenti (riabilitazione, socializzazione ed integrazione di disabili) ed allo stato anormale dei destinatari dei relativi servizi , la somministrazione di medicine particolari (antiepilettici, cardiotonici psicofarmaci) a soggetti disabili, richiede la valutazione del momento della loro somministrazione e perciò una qualificazione oltre che esperienza professionale non posseduta dagli interessati. Con la conseguenza che la somministrazione di tali farmaci è del tutto estranea ai compiti di personale con qualifiche diverse da quelle infermieristiche.

5.2. E' pur vero, secondo quanto rilevato dall'Azienda , che la somministrazione dei farmaci prescritti non richiede la qualifica di infermiere professionale, ma è pur sempre necessaria per lo meno quella di infermiere generico ai sensi del'art. 6, comma 1 punto 8), d. P.R. 14 marzo 1974 n.,225, che comunque non è posseduta dai ricorrenti originari.

5.3. Irrilevante è poi la circostanza che il Centro in questione non abbia carattere sanitario in quanto è la necessità della somministrazione di farmaci agli ospiti del Centro che comporta l'esigenza di disporre di personale infermieristico per far fronte a tale incombente.

5.4. Nè può essere invocato dall'Azienda, per suffragare la legittimità della disposizione impartita ai ricorrenti originari di somministrare i farmaci agli ospiti del Centro, il Piano integrato sociale regionale approvato il 15 luglio 1998, da cui discenderebbe che il relativo personale deve provvedere a somministrare le terapie orali prescritte dal medico di fiducia su richiesta del familiare, che dovrà fornire al Centro il prodotto farmaceutico in confezione integra e la prescrizione medica indicante il nome del, farmaco, la dose prescritta, l'orario di somministrazione e la durata della prescrizione, in quanto non solo trattasi di provvedimento successivo ma anche contenente cautele non previste originariamente tra cui "il prodotto farmaceutico in confezione integra, la prescrizione medica indicante il nome del farmaco, la dose prescritta, l'orario di somministrazione e la durata della prescrizione).

6. Per quanto considerato, l'appello va respinto.

Non occorre pronuncia sulle spese del presente grado di giudizio, in quanto i soggetti intimati non si sono costituiti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, sezione Quinta, respinge l'appello indicato in epigrafe.

Nulla spese.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2010 con l'intervento dei Signori:

-----, Presidente FF

-----, Consigliere

-----, Consigliere, Estensore

-----, Consigliere

-----, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Il Segretario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 09/03/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Dirigente della Sezione